

(N. 2030)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 3 settembre 1982

(V. Stampato n. 3599)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(SPADOLINI)

e dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(MARCORA)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(LA MALFA)

e col Ministro del Tesoro

(ANDREATTA)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 4 settembre 1982*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
29 luglio 1982, n. 482, recante proroga del termine per gli
interventi della GEPI ai sensi della legge 28 novembre 1980,
n. 784, concernente norme per la ricapitalizzazione della
GEPI, e del termine di cui al sesto comma dell'articolo 1
della medesima legge

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 29 luglio 1982, n. 482, recante proroga del termine per gli interventi della GEPI ai sensi della legge 28 novembre 1980, n. 784, concernente norme per la ricapitalizzazione della GEPI, e del termine di cui al sesto comma dell'articolo 1 della medesima legge, con le seguenti modificazioni:

al secondo comma dell'articolo 1 dopo le parole: nel comune di Spoleto sono aggiunte le seguenti: ed abbiano un numero di addetti non superiore a 500;

l'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

Il CIPI dovrà adottare una delibera nella quale siano indicate le condizioni per l'intervento della GEPI ai sensi del precedente comma. Tale intervento dovrà essere finalizzato alla riorganizzazione produttiva e al risanamento del comparto attraverso le necessarie ristrutturazioni, avendo riguardo alla tutela dei livelli occupazionali anche attraverso misure di salvaguardia dei volumi produttivi, in rapporto all'andamento dei mercati internazionali.

DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 29 luglio 1982, n. 482, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 30 luglio 1982.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Proroga del termine per gli interventi della GEPI ai sensi della legge 28 novembre 1980, n. 784, concernente norme per la ricapitalizzazione della GEPI, e del termine di cui al sesto comma dell'articolo 1 della medesima legge

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di provvedere alla proroga del termine per gli interventi della GEPI ai sensi della legge 28 novembre 1980, n. 784, e del termine di cui al sesto comma dell'articolo 1 della stessa legge;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 luglio 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

ARTICOLO 1.

Il termine per la definizione, con delibera del CIPI, dei casi nei quali la GEPI è autorizzata a costituire società aventi per oggetto la promozione di iniziative idonee a consentire il reimpiego di lavoratori delle aziende di cui all'articolo 1 della legge 28 novembre 1980, n. 784, è riaperto e fissato al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale termine non si applica per gli interventi di cui al secondo comma del presente articolo.

La GEPI è autorizzata a promuovere le iniziative di cui al comma precedente anche nei confronti di aziende, espressamente indicate con propria delibera dal CIPI, le quali siano localizzate nel comune di Spoleto. Il CIPI autorizzerà gli interventi nel territorio del medesimo comune solo se risulteranno compatibili con la situazione produttiva e di mercato del settore.

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

ARTICOLO 1.

Identico.

La GEPI è autorizzata a promuovere le iniziative di cui al comma precedente anche nei confronti di aziende, espressamente indicate con propria delibera dal CIPI, le quali siano localizzate nel comune di Spoleto ed abbiano un numero di addetti non superiore a 500. Il CIPI dovrà adottare una delibera nella quale siano indicate le condizioni per l'intervento della GEPI ai sensi del precedente comma. Tale intervento dovrà essere finalizzato alla riorganizzazione produttiva e al risanamento del comparto attraverso le necessarie ristrutturazioni, avendo riguardo alla tutela dei livelli occupazionali anche attraverso misure di salvaguardia dei volumi produttivi, in rapporto all'andamento dei mercati internazionali.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

ARTICOLO 2.

Il trattamento previsto dal sesto comma dell'articolo 1 della legge 28 novembre 1980, n. 784, è esteso a favore dei lavoratori dipendenti delle aziende di cui al precedente articolo 1 ed è prorogabile fino al 31 dicembre 1983.

ARTICOLO 3.

Le somme occorrenti per la corresponsione del trattamento di cui al precedente articolo 2 affluiscono alla contabilità separata per gli interventi straordinari della gestione ordinaria della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria.

ARTICOLO 4.

All'onere di lire quaranta miliardi, derivante dall'applicazione del presente decreto per l'anno finanziario 1982, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Fondo investimenti ed occupazione ».

All'onere relativo all'anno 1983 si provvederà con apposita norma da inserire nella legge di bilancio per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1982.

PERTINI

SPADOLINI — MARCORA — LA MALFA —
ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

ARTICOLO 2.

Identico.

ARTICOLO 3.

Identico.

ARTICOLO 4.

Identico.